

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 278

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDINI, VIVIANI ARTURO, FERRI, BAGLIONI, MARCHESI, CARONIA,  
BUCCIARELLI DUCCI, TARGETTI, ROSSI MARIA MADDALENA, BERARDI,  
BIGIANDI, TOGNONI, ZANNERINI**

*Annunziata il 20 ottobre 1953*

### Sistemazione delle cliniche dell'Università di Siena

ONOREVOLI COLLEGHI! Le condizioni dell'ospedale di Santa Maria della Scala in Siena, che oggi funziona da Policlinico universitario, sono note in Italia e fuori per essere singolarissime e quasi assurde. L'Ospedale di Santa Maria della Scala è uno dei più antichi xenodochi d'Europa, famoso nella storia letteraria per i testi dei suoi statuti trecenteschi e, nella storia dell'arte, per gli affreschi trecenteschi e quattrocenteschi che ne ornano le corsie. Ma è facile immaginare gli aspetti negativi di questo stato di cose in considerazione delle esigenze attuali della funzione ospedaliera.

Se si tiene presente che gli ammalati sono tutt'ora ricoverati nella grandi corsie affrescate nel 1400, in un ambiente rimasto *immutato* da cinquecento anni e più, davvero assurde appaiono le condizioni del Policlinico di Siena nonostante i molti e lodevolissimi espedienti e accorgimenti con i quali l'amministrazione ospedaliera ha tentato e tenta di svolgere degnamente le funzioni di un policlinico universitario.

D'altra parte la facoltà di medicina di Siena è cresciuta grandemente d'importanza dopo la guerra e il numero dei suoi studenti continua ad aumentare nonostante la tendenza nazionale alla diminuzione (210 studenti nel

1934, 750 studenti nel 1952). Perciò l'attuale Policlinico è del tutto inadeguato anche dal punto di vista strettamente didattico (aule, laboratori, ecc.).

Questo stato di cose è notissimo tanto presso gli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici quanto presso quelli del Ministero della pubblica istruzione. E difatti sul finire del 1951 era allo studio un disegno di legge d'iniziativa governativa col quale si sarebbe dovuto provvedere alla sistemazione di tre policlinici del tutto inadeguati alle esigenze della loro funzione (Padova, Siena, Modena) e al completamento di quello di Bari, rimasto incompiuto.

Accadde però che tre disegni di legge di iniziativa parlamentare arrivarono rapidamente in porto e assicurarono la sistemazione dei policlinici di Padova, di Bari e di Modena.

Nulla fu fatto per il Policlinico di Siena.

L'attuale disegno di legge mira a completare questa grandissima lacuna e riproduce pressoché testualmente la legge 17 maggio 1952, n. 620, per la sistemazione del policlinico di Bari.

L'articolo 1 prevede la spesa di lire 1.500.000.000 per metà a carico dello Stato e per metà a carico degli enti locali facenti parte del Consorzio universitario, con anti-

cipo da parte dello Stato della metà a carico degli enti locali che la restituiranno in trenta rate annuali senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

L'articolo 2 riguarda l'esecuzione delle opere che avverrà con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

L'articolo 3 autorizza la spesa di lire 1.500.000.000 repartita in sette esercizi a partire dal 1953-54 e autorizza del pari gli appalti anche per somme superiori agli stanziamenti

annui ponendo a carico del Consorzio universitario gli oneri relativi alle anticipazioni.

L'articolo 4 autorizza le occorrenti variazioni di bilancio.

È da tenere presente che gli enti locali facenti parte del Consorzio universitario di Siena hanno già deliberato l'assunzione degli oneri facenti loro carico secondo il presente disegno di legge: Monte dei Paschi di Siena, lire 375.000.000; Amministrazione provinciale di Siena, lire 125.000.000; comune di Siena, lire 125.000.000; Università di Siena, lire 125.000.000.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nella spesa di lire 1.500.000.000 per la sistemazione delle cliniche universitarie di Siena, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio dell'Università di Siena costituito con regio decreto 29 luglio 1933, n. 1070, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

### ART. 2.

Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

### ART. 3.

Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100.000.000 nell'esercizio 1953-54;  
lire 250.000.000 nell'esercizio 1954-55;  
lire 250.000.000 nell'esercizio 1955-56;  
lire 250.000.000 nell'esercizio 1956-57;  
lire 250.000.000 nell'esercizio 1957-58;  
lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-59;  
lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 350.000.000 nell'esercizio 1953-54;  
lire 500.000.000 nell'esercizio 1954-55;  
lire 400.000.000 nell'esercizio 1955-56;  
lire 200.000.000 nell'esercizio 1956-57;

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonché Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

#### ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.